

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 13777	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: Non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: La sentenza Corte di Appello di Firenze n. 3784/2007 in data 3 maggio 2010 ha confermato la sentenza di primo grado per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Mentre stava tagliando un pioppo con una macchina simile ad un escavatore dotata di sega e pinza, l'albero, cadendo in una direzione anomala rispetto agli altri, si abbatteva su di lui che, assieme ad un altro, era intento al taglio dei rami e delle frasche in eccesso, colpendolo alle spalle e provocandone la morte.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>La sentenza è correttamente motivata nel riferire all'imputato, nella incontestata qualità di legale rappresentante della ditta di legnami per cui lavorava l'operaio deceduto, gli obblighi inerenti alla sicurezza dei lavori che si svolgevano nel cantiere da lui diretto e che comportavano l'apprestamento delle necessarie misure di protezione e la vigilanza sulla loro adozione. Questa conclusione è coerente con il ruolo del datore di lavoro e con le responsabilità che da questo al medesimo derivano.</p> <p>La decisione è in linea, in punto di diritto, con la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale è principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa. Tale obbligo è riconducibile, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove</p>

egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (di recente, tra le tante, Sezione 4^, 8 luglio 2009, Fontanella, non massimata).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
<input type="checkbox"/> Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali	

Note

Il pericolo di caduta dell'albero è un dato coesistente alle operazioni di taglio del legname e grava, pertanto, sul datore di lavoro l'obbligo di prevedere prassi adeguate per prevenire danni alla salute delle persone, anche non lavoratori, che operano in quel settore.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.